



REGIONE PUGLIA

*Bando “Benefici e Servizi per l’A.A.
2024/2025 destinato agli studenti delle ITS
Academy del Sistema Puglia”.*

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 80 del 27/11/2025)

SOMMARIO

Art. 1 FINALITA'	4
Art. 2 DESTINATARI	4
Comma 1 - Corsi di studio	4
Comma 2 – Non aventi diritto ai benefici	4
Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA	4
Art. 4 CAUSE DI DECADENZA	5
Art. 5 RESTITUZIONE DEI BENEFICI	6
Art. 6 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI	6
Art. 7 TIPOLOGIA DI STUDENTE	6
Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede” (TabellaA)	6
Comma 2 – Studente fuori sede	7
Art. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	7
Comma 1 – Riferimenti normativi	7
Comma 2 - Soglie Economiche	8
Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine	8
Comma 4 – Studente indipendente	9
Comma 5 – Casi per i quali non si richiede aggregazione al nucleo familiare di origine	9
Comma 6 – ISEE corrente	10
Comma 8 – Studenti non residenti in Italia	10
Redditi e patrimonio	10
Art. 9 REQUISITI DI MERITO	15
Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno	15
Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno	15
Art. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	15
Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio	15
Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line	16
Art. 11 BORSE DI STUDIO	17
Art. 12 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	17
Comma 1 – Beneficiari.	17
Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta	18

Art. 13 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	18
Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento.....	18
Comma 2 – Importo della tassa	18
Comma 3 – Rimborso della tassa	18
Comma 4 – Esonero tassa regionale	18
Art. 14 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	19
Comma 1 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno	19
Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al secondo anno.....	19
Comma 3 – Valore giuridico delle graduatorie	19
Art. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI	19
Art. 16 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI.....	20
Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno	21
Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno	21
Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio	21
Comma 4 – Sospensione dei pagamenti	22
Art. 17 CONTROLLI	22
Art. 18 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	23
Art. 19 Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR)	23
Art. 20 RINVIO	23
Allegato A – Tabella dei Comuni	23

ART. 1 FINALITA'

Con la deliberazione n. 80 del 27/11/2025 è stato emanato il presente bando per assegnare:

- Borse di studio;
- Contributi per tirocinio all'estero.

ART. 2 DESTINATARI

Comma 1 - Corsi di studio

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli nn. 8 e 9, iscritti per l'Anno Accademico 2024/2025 ad un corso biennale o triennale presso uno dei seguenti Istituti Tecnici Superiori:

- Fondazione ITS Mobilità Aerospazio Puglia – Brindisi
- Fondazione ITS Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia) – Locorotondo (BA)
- ITS “A. Cuccovillo” - area “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanico/Meccatronico, Energia” – Bari
- ITS Apulia Digital Maker – Foggia
- Biotech For Life ITS Academy – Lecce
- Fondazione I.T.S. Green Energy Puglia - Foggia
- Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce
- ITS per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche “Ge.In.Logistic” – Taranto
- ITS per la moda MITI – Martina Franca
- Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design (Pu.Ma) – Andria (BAT)

D'ora in poi tutte indicate come ITS quando non diversamente riportato.

Comma 2 – Non aventi diritto ai benefici

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- beneficiano di borse di studio per lo stesso anno di corso da altri Enti pubblici e privati e dall'ADISU stesso;
- abbiano già beneficiato dell'idoneità per lo stesso anno di corso di ITS da Enti per il diritto allo studio universitario.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA

Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:

- a) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2025 per prestazioni universitarie, superiore al limite di € **24.335,11**;
- b) valore dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2025 superiore al limite di € **52.902,43**;
- c) Attestazione ISEE 2025 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio;
- d) il conseguimento di un ulteriore corso di ITS per l'a.a. 2024/2025;
- e) il mancato perfezionamento dell'iscrizione a un corso di ITS per l'A.A. 2024/2025;
- f) la rinuncia agli studi o la sospensione durante l'a.a. 2024/2025, entro il 31/10/2025;
- g) la mancanza del requisito di merito minimo, come indicato negli articoli successivi, entro la fine di ciascuna annualità;
- h) la mancanza della comunicazione, entro il termine dell'annualità di riferimento, attestante il conseguimento del requisito di merito;
- i) dichiarazione del merito non corrispondente a quanto accertato dall'Agenzia, ovvero autocertificazioni riferite a situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l'a.a. 2024/2025;
- j) l'assegnazione dell'idoneità del beneficio per il medesimo anno di corso da Enti per il diritto allo studio universitario;
- k) l'ottenimento di benefici e servizi, per il medesimo anno di istruzione tecnologica superiore, erogati da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- l) la mancanza della documentazione dei redditi stranieri entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio.

I benefici saranno revocati a seguito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli studenti e risultate non veritieri o irregolari rispetto ai requisiti presenti nel bando, anche in una fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

ART. 4 CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia:

- a) le dichiarazioni non veritieri per le quali è stato emanato un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 del presente bando;
- b) le situazioni debitorie, non rientranti nei piani di rateizzazione, nei confronti dell'ADISU Puglia;

- c) situazioni dalle quali emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 5 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L'esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa di studio e dei servizi effettivamente fruitti, nonché l'eventuale applicazione della sanzione, in base a quanto disciplinato nel Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dagli studenti, nonché degli altri benefici concessi in base all'esito della stessa domanda.

ART. 6 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI

Periodo di fruibilità dei benefici

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio a partire dall'anno iscrizione, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

ART. 7 TIPOLOGIA DI STUDENTE

Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede” (Tabella A)

A. Studente “fuori sede”

Sono considerati “**Fuori Sede**” gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza del centro urbano principale dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a **sessanta minuti** (calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa).

e

prendono alloggio a titolo oneroso, presso la sede del corso frequentato, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque “**Fuori Sede**”, indipendentemente dal luogo di domicilio in Italia, tranne l'ipotesi in cui il nucleo familiare dello studente risieda e produca reddito in Italia; in tal caso si applicheranno le disposizioni previste per gli studenti italiani.

B. Studenti “pendolari”

Sono considerati “**Pendolari**” gli studenti che risiedono in un Comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore a sessanta minuti.

C. Studenti “in sede”

Sono considerati “**In Sede**” gli studenti che risiedono nel Comune o nelle aree limitrofe della sede del corso frequentato

Comma 2 – Studente fuori sede

Gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai sensi del precedente comma 1, lett. A, idonei alla borsa di studio che scelgono l’alloggio in locazione privata, per confermare tale tipologia devono presentare, entro il 29/12/2025 copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato.

Nelle more di tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell’anno sono tenuti a comunicarlo all’ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

In fase di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente avente titolo può rinunciare allo status di fuori sede e dichiararsi pendolare.

Sarà corrisposta la Borsa di Studio “Pendolare” **e non già quella** “Fuori Sede” agli studenti che non presentino il contratto di locazione entro i termini stabiliti oppure che lo presentino incompleto anche di uno solo dei dati richiesti.

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Ai fini dell’accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l’attestazione specifica riportante la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)”.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISEE NON APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RIFERITE ALLO STUDENTE COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE, AVVERSO LA QUALE NON SARA’ POSSIBILE PRESENTARE RICORSO.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti al momento della partecipazione al concorso.

Comma 1 – Riferimenti normativi

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che dovrà riportare la dicitura **“SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”** e sulla base dell’ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, D.M. N. 101 del 9 agosto 2019, attuativo dell'articolo 10, comma 2 del citato D. Lgs. n. 147/2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal DPCM 2013 n. 159 e dal DM n. 497 del 31 dicembre 2019, per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve essere presentata ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) tramite il sistema INPS che rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

In caso di DSU con omissioni o difformità lo studente è tenuto, ai fini del presente bando, ad effettuare tempestivamente le integrazioni e i correttivi necessari presso il CAF o Inps entro e non oltre il 31/12/2025, per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente annotazioni per omissioni/difformità.

I dati dell'Attestazione ISEE saranno successivamente acquisiti dall'Agenzia direttamente dalla banca dati INPS e trasferiti d'ufficio nelle singole domande di borsa ai fini della valutazione e conseguente elaborazione delle graduatorie.

Comma 2 - Soglie Economiche

In base a quanto stabilito dall'Accordo approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia n.14 del 27 febbraio 2024:

- l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di **€ 24.335,11**;
- l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di **€ 52.902,43**.

Ai soli fini della determinazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ADISU PUGLIA detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2023, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 5 del DPCM n.159/2013.

Il valore ISPE è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine

Il nucleo familiare è definito ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 e ss.mm.ii. e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito, di norma, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

Disposizioni specifiche sono previste in relazione a genitori, coniugi, fratelli, figli non conviventi, per le quali si rimanda esplicitamente alla normativa vigente.

Si precisa che lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, salvo le previsioni di cui al comma successivo.

La presentazione di attestazione ISEE con l'indicazione della composizione del nucleo familiare difforme da quanto disposto dalla normativa vigente comporta l'esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 4 – Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre un’Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri dello studente derivanti da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, l’ISEE per prestazione universitarie deve essere presentato con aggregazione al nucleo familiare di origine.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza. La predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge o del convivente di fatto, deve richiedere un ISEE per prestazioni universitarie con aggregazione al nucleo familiare d’origine, senza il coniuge o il convivente di fatto.

Al di fuori delle previsioni di cui al successivo comma, la presentazione di attestazione ISEE con nucleo familiare diverso da quello della famiglia di origine in assenza della condizione di studente indipendente comporta l’esclusione e/o revoca del beneficio.

Comma 5 – Casi per i quali non si richiede aggregazione al nucleo familiare di origine

Lo studente che non abbia i requisiti, per essere considerato indipendente, può comunque presentare un’attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d’accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione;
- è studente apolide;
- è in possesso di attestazione di estraneità di rapporti affettivi ed economici con i genitori, rilasciata dal Comune di residenza antecedentemente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

- è stata dichiarata, in sede giudiziaria, la perdita della potestà genitoriale di entrambi i genitori.

Comma 6 – ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle seguenti ipotesi:

- variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti;
- variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
- diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'isee ordinario

viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente.

Per le variazioni concernenti il reddito, tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi.

Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.

Per le variazioni concernenti il patrimonio, tale indicatore si basa sul patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di presentazione dell'attestazione ISEE.

Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE CORRENTE, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

Comma 8 – Studenti non residenti in Italia

Redditi e patrimonio

Gli studenti i cui nuclei familiari non risiedono sul territorio italiano, possessori di redditi e patrimoni prodotti al di fuori del medesimo territorio italiano, nel rispetto della disciplina sull'autocertificazione, devono dichiarare in domanda:

1. i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2024;

2. il patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto all'estero al 31/12/2024;
 - a) i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari ad € 500,00 al metro quadrato;
 - b) i patrimoni mobiliari espressi in valuta locale sono convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2024 derivato da fonti istituzionali;
3. il numero dei componenti il nucleo familiare;
4. il possesso o non possesso di beni mobili (es. conti correnti, libretti di risparmio, conti deposito, investimenti, ecc.) da parte di ogni componente del nucleo familiare.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 4 del DPR 445/2000, detti studenti devono allegare alla domanda di borsa di studio la documentazione attestante le suddette condizioni familiari, economiche e patrimoniali, rilasciata dall'Autorità competente per il territorio del Paese nel quale risiede la famiglia, nel quale sono stati prodotti i redditi e i patrimoni sono posseduti.

È strettamente necessario che ogni documento sia rilasciato dall'autorità pubblica competente per il territorio del paese in cui risiede il nucleo familiare, in cui sono detenuti i redditi e i beni.

Chiarimento su "autorità competente": per autorità competente si intende esclusivamente un ente o istituzione pubblica legalmente autorizzata a rilasciare certificazioni ufficiali (es. autorità fiscali, uffici comunali, enti di previdenza sociale nazionali). Documenti come dichiarazioni giurate (affidavit), anche se tradotti, legalizzati o apostillati, non sono generalmente considerati sufficienti a meno che non siano esplicitamente rilasciati da un'autorità pubblica riconosciuta o specificamente consentiti da accordi internazionali o leggi nazionali ai fini della certificazione di fatti, stati e qualità personali per procedure amministrative.

La suddetta documentazione dev'essere **tradotta in lingua italiana, legalizzata o apostillata**, ai sensi della normativa vigente, e allegata alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio.

La mancata presentazione di tutti i documenti richiesti, o la presentazione di documenti non rilasciati da autorità competenti, non correttamente tradotti o non regolarmente legalizzati/apostillati, comporterà l'esclusione automatica dal concorso per la borsa di studio.

Nel caso di Paesi in cui vi siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine. Tale attestazione dovrà

essere successivamente legalizzata dalla Prefettura competente per territorio in Italia, ai sensi della legge italiana.

In ogni caso dalla suddetta documentazione deve risultare:

- la composizione del nucleo familiare, per la cui definizione si applicano le medesime disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio; di seguito casi particolari:
 - nucleo familiare con un solo genitore
 - In caso di divorzio occorre l'atto di divorzio o di separazione;
 - In caso di morte di uno dei genitori, occorre il certificato di morte, salvo non sia già stato presentato all'Azienda in anni accademici antecedenti;
 - In caso di mancato riconoscimento da parte del padre, occorre il certificato di nascita dello studente;
 - In caso di genitore irreperibile, occorre certificazione dell'irreperibilità rilasciata dalle autorità competenti;
 - In caso di presenza di un tutore nello stato di famiglia, occorre l'atto di nomina del tutore emanato dalle autorità competenti;
 - studente orfano, occorre presentare i certificati di morte di entrambi i genitori, salvo non siano già stati presentati all'Azienda in anni accademici antecedenti;
 - presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati, occorre presentare i certificati di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
 - presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure deve essere specificato nel certificato relativo alla composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2024, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2024);

- il valore del reddito conseguito nell'anno 2024 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2023; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2024 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore dei beni mobili (es. conto corrente bancario) di ciascun singolo componente del nucleo familiare posseduti o meno al 31 dicembre 2024; ciò deve includere tutte le tipologie di attività finanziarie, quali conti correnti, conti di risparmio, conti deposito, portafogli di investimento e qualsiasi altra forma di ricchezza mobiliare. Anche in assenza di tali beni, è richiesta una specifica certificazione dell'autorità competente che attesti l'assenza di beni mobili, dichiarando esplicitamente questa condizione.
- L'eventuale invalidità o handicap dichiarata dallo studente dev'essere attestata con certificato rilasciato nel paese d'origine convertito dalla competente ASL Italiana che indichi la percentuale d'invalidità.

L'eventuale presentazione dell'ISEE parificato non esonera lo studente dal presentare la sopramenzionata documentazione.

In sede di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente è tenuto al caricamento della documentazione così come sopra indicata tramite il portale studenti, nell'apposita sezione relativa ai redditi esteri.

Entro il termine di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente è tenuto anche a presentare tutta la documentazione **in originale** presso gli uffici della sede territoriale di riferimento o a mezzo raccomandata A/R.

La mancata presentazione della documentazione in originale comporta l'esclusione.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultino "particolarmente poveri e in via di sviluppo", devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale - come da D.M. n. 166 del 3 marzo 2025 (*Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the*

Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia).

Studenti tenuti a presentare l'ISEE

Gli studenti che non posseggono la cittadinanza italiana i cui nuclei familiari risiedono sul territorio italiano e percepiscono redditi e/o possiedono patrimoni in Italia, ai fini della valutazione della condizione economica familiare, devono presentare la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, quindi devono produrre l'ISEE. Gli studenti che possiedono redditi e patrimoni, in parte in Italia e in parte all'estero, devono dichiararli in sede di compilazione della DSU ai fini della certificazione ISEE.

Apolidia e protezione internazionale

Gli studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria, attestato con permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità Diplomatiche del Paese d'origine. Per questi studenti, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si tiene conto dei soli redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, pertanto, essi sono tenuti alla presentazione dell'attestazione ISEE 2025. Gli studenti di cui al presente comma devono allegare, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità dal quale risulti lo *status* di cui trattasi;
- b) copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2025 valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

Gli studenti in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, per i quali sia in corso la procedura amministrativa, o giudiziale, tendente all'ottenimento della protezione internazionale, sono tenuti ad allegare alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio, copia della domanda di Protezione inoltrata alla Questura del luogo di residenza o alla Polizia di frontiera, nonché, il permesso di soggiorno provvisorio o titolo equipollente rilasciato dalla Questura dietro presentazione della medesima relativa istanza. Si precisa che, per gli studenti di cui al presente comma, l'eventuale liquidazione dei

benefici in denaro è sospesa perché condizionata dalla integrazione in domanda del permesso di soggiorno attestante lo status di cui trattasi; i benefici in servizi, invece, erogati da subito, anche in pendenza della condizione di cui sopra, saranno oggetto di recupero in denaro per l'ipotesi di omessa consegna del permesso di soggiorno attestante lo status.

Doppia cittadinanza

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana, prevale quest'ultima.

ART. 9 REQUISITI DI MERITO

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore avrà dimostrato di aver svolto almeno il 70% delle ore di corso del primo anno e raggiunto almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il termine della prima annualità.

Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore avrà dimostrato di aver svolto almeno l'80% delle ore del biennio e raggiunto almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il termine della seconda annualità.

ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it dal **28 novembre 2025 alle ore 12.00 del 29 dicembre 2025**

Premessa per la compilazione della domanda

Per presentare la domanda non è necessaria la preventiva iscrizione ai vari corsi di laurea per l'A.A. 2024/25, che dovrà comunque essere effettuata entro i termini previsti dalle università.

- 1) Lo studente potrà accedere ai servizi offerti da ADISU utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2;
 - b) Carta di Identità Elettronica (CIE);
 - c) Carta Nazionale Servizi (CNS);

- 2) In deroga alla precedente disposizione, ADISU rilascerà credenziali d'accesso ai propri servizi solo per le seguenti categorie di studenti:
 - a) minori di diciotto anni alla data di presentazione della domanda, fino al compimento della maggiore età; tali studenti dovranno caricare nella sezione “trasmissione documentazione” autorizzazione da parte di chi esercita la potestà alla presentazione dell’istanza;
 - b) cittadini non italiani, temporaneamente privi dei requisiti necessari per l’ottenimento degli strumenti indicati al c.1, nelle more del conseguimento degli stessi.
- 3) Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla “Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line A.A. 2024/25”;
- 4) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda, pertanto lo studente deve procurarsi, in particolar modo, la ricevuta della richiesta dell’attestazione ISEE 2025 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o dall’INPS, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici;
- 5) è importante attivarsi con dovuto anticipo per ottenere la nuova Attestazione ISEE 2025, considerato il tempo occorrente per il rilascio della stessa;
- 6) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell’accesso alla procedura informatica. L’ADISU non è responsabile di eventuali rallentamenti delle procedure informatiche, dovuti a sovraccarico di accessi, né per interruzioni della connessione internet.

Attenzione: dalle ore 12.00 della data di scadenza del 29 dicembre 2025, la procedura on line non sarà più disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.

Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line

Documentazione redditi e patrimoni detenuti all'estero

Gli studenti i cui nuclei familiari producono redditi e detengono patrimoni esclusivamente all'estero devono accludere, tramite portale studenti.adisupuglia.it, procedura di trasmissione documentazione, box redditi esteri scansione di tutta la documentazione indicata all'art. 8, comma 8, del bando di concorso. Inoltre, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di borsa di studio, tali studenti devono provvedere alla consegna della documentazione in originale presso gli uffici della sede territoriale competente. In caso di presentazione a mezzo raccomandata A/R, farà fede il timbro postale.

Contratto di locazione

Gli studenti “Fuori Sede” potranno presentare contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata complessiva non superiore ai 10 mesi nell’A.A. 2024/25, esclusivamente tramite upload del contratto e della relativa registrazione sul portale studenti da effettuarsi nel seguente periodo:

- dal 28/11/2025 al 29/12/2025

A conclusione della procedura innanzi evidenziata non è previsto l’invio del relativo cartaceo alle sedi ADISU competenti.

Il mancato caricamento del contratto entro i termini sopra riportati comporta la decadenza del beneficio correlato.

ART. 11 BORSE DI STUDIO

L’importo delle borse di studio per l’a.a. 2024/2025 è così determinato:

Tipologia studente	Importo
Fuori sede	€ 6.157,74
Pendolare	€ 3.598,51
In sede	€ 2.481,75

L’importo base della borsa di studio di cui al precedente comma è **soggetto ad incremento** nelle seguenti casistiche:

1. Valore del parametro ISEE inferiore o uguale al 50% della soglia massima fissata all’art. 8 del bando di concorso + 15 %;
2. Studentesse +20%;
3. Studente diversamente abile con disabilità pari o superiore al 66% o in possesso di attestazione di invalidità ex art. 3 c. 1 della l. 104/92 + 40%.

Le maggiorazioni non sono cumulabili: qualora lo studente rientri in due o più casistiche, si applica esclusivamente la maggiorazione di importo più favorevole.

ART. 12 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Comma 1 – Beneficiari

Gli studenti che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, ad un contributo per mobilità internazionale nel caso di tirocini all'estero che si svolgono nel corso dell'a.a. 2024/2025.

Il contributo è concesso per una sola volta a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio nell'anno di corso nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il tirocinio all'estero abbia la durata di almeno un mese.

Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta

Il contributo non può superare € 600,00 e dovrà essere richiesto tramite apposita istanza digitale a conclusione del periodo di mobilità.

I benefici saranno erogati in un'unica soluzione al termine del periodo di mobilità, previa acquisizione della documentazione attestante il periodo di permanenza all'estero, l'autocertificazione delle attività svolte da parte degli ITS.

ART. 13 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Comma 1 – Soggetti tenuti al versamento

La tassa regionale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.18/2007, deve essere obbligatoriamente versata da tutti gli studenti iscritti a un Istituto Tecnico Superiore pugliese.

Comma 2 – Importo della tassa

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 975 dell'8 luglio 2024, l'importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce:

- Prima fascia € 143,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 25.000,00;
- Seconda fascia € 167,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 25.000,00 e 50.000,00;
- Terza fascia € 190,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 50.000,00.

Comma 3 – Rimborso della tassa

Gli studenti vincitori e gli idonei al concorso per le borse di studio, per l'A.A. 2024/25, hanno diritto ad ottenere dall'ADISU Puglia il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico, contestualmente alla liquidazione della borsa di studio.

Comma 4 – Esonero tassa regionale

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

ART. 14 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comma 1 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno

Le graduatorie degli studenti iscritti al primo anno saranno formulate per ogni ITS sul territorio pugliese ordinate in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al voto di maturità, in subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al secondo anno

Le graduatorie degli studenti iscritti al secondo anno saranno formulate per ogni ITS sul territorio pugliese ordinate in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al merito (media aritmetica dei voti) in subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 3 – Valore giuridico delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai controinteressati dell'esito della domanda di partecipazione.

ART. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sottoindicate in quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.

Le graduatorie provvisorie, a seguito dell'istruttoria condotta dalle relative sedi, saranno approvate dai dirigenti delle sedi territoriali come segue:

SEDE di BARI:

- Fondazione ITS Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia) – Locorotondo (BA)
- ITS “A. Cuccovillo” - area “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanico/Meccatronico, Energia” – Bari
- Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design (Pu.Ma) – Andria

SEDE di FOGGIA:

- ITS Apulia Digital Maker – Foggia
- Fondazione I.T.S. Green Energy Puglia – Troia (FG)

SEDE di LECCE:

- Biotech For Life ITS Academy – Lecce
- Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce
- Fondazione ITS Mobilità sostenibile Aeroporto Puglia – Brindisi

SEDE di TARANTO:

- ITS per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche "Ge.In.Logistic" – Taranto
- ITS per la moda MITI – Martina Franca

Le stesse saranno pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nella tabella che si riporta più oltre.

I dati indicati nelle graduatorie provvisorie potranno essere oggetto di rettifica d'ufficio da convalidare con l'approvazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti potranno presentare ricorso avverso le predette graduatorie e/o istanza di rettifica dei dati dichiarati in autocertificazione nella domanda, indirizzandoli al Direttore Generale dell'ADISU Puglia utilizzando l'apposito form predisposto nel sito dell'ADISU Puglia. Gli stessi saranno assegnati alle sedi territoriali per l'istruttoria, ai fini dell'accoglimento o meno.

L'ADISU Puglia, con provvedimento del Direttore Generale, su proposta dei Dirigenti delle Sede territoriali, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nella tabella che segue.

La pubblicazione vale quale notifica ad ogni effetto di legge.

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e controinteressati, dell'esito dei suddetti ricorsi.

Termini delle graduatorie

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Termine ricorsi	Graduatoria definitiva
Iscritti al primo anno	22/01/2026	02/02/2026	19/02/2026
Iscritti ad anni successivi	22/01/2026	02/02/2026	19/02/2026

ART. 16 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio sono **assegnate** agli studenti idonei nelle graduatorie definitive approvate dall'ADISU Puglia, compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente disponibili. A seguito di tale assegnazione, gli studenti interessati saranno proclamati beneficiari.

Ripartizione delle competenze per la liquidazione

1. Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96 e i relativi fondi PNRR (Next Generation EU) destinati alle Fondazioni ITS Academy, la **liquidazione** (erogazione monetaria) delle borse di studio è ripartita tra ADISU Puglia e le singole Fondazioni ITS, in base alla fonte di finanziamento.

2. L'ADISU Puglia, tramite provvedimento del Direttore Generale, definirà l'elenco nominativo degli studenti beneficiari:
 - a) Studenti la cui borsa è posta a carico dei **fondi regionali ADISU**.
 - b) Studenti la cui borsa è posta a carico dei **fondi PNRR di competenza delle Fondazioni ITS**.
3. L'ADISU Puglia trasmetterà le graduatorie definitive alle singole Fondazioni ITS affinché queste possano avviare le procedure di liquidazione di loro competenza.

Esclusione di Responsabilità sulle liquidazioni di competenza ITS

Si specifica in modo inequivocabile che:

- **Competenza ADISU:** L'ADISU Puglia è responsabile **esclusivamente** per la liquidazione delle borse di studio poste a carico dei propri fondi regionali. L'Agenzia risponde unicamente del rispetto delle procedure, degli importi e dei tempi di pagamento relativi a tali borse, secondo quanto stabilito dal presente bando.
- **Competenza Fondazioni ITS (Fondi PNRR):** Le borse di studio finanziate a valere sui fondi PNRR (Next Generation EU) sono liquidate **direttamente ed esclusivamente dalle singole Fondazioni ITS** di riferimento, alle quali gli studenti dovranno rivolgersi per ogni informazione. Di conseguenza, l'ADISU Puglia **non assume alcuna responsabilità** in merito agli importi erogati, alle modalità di pagamento, alle eventuali difformità e alle tempistiche di liquidazione gestite dalle suddette Fondazioni.

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dello svolgimento di almeno il 70% delle ore di corso del primo anno e avrà raggiunto almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il termine della prima annualità.

Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dello svolgimento di almeno l'80% delle ore del biennio e avrà raggiunto almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il termine della seconda annualità.

Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio

La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente (sono esclusi libretti postali, carte prepagate), pertanto **gli studenti vincitori di borsa di studio sono obbligati a comunicare il proprio codice IBAN**.

In tutti i casi in cui nel presente bando non sia espressamente previsto un termine, i pagamenti saranno disposti dai competenti uffici dell'Agenzia entro 90 giorni dal perfezionamento delle relative richieste.

Nei casi di mancanza IBAN o IBAN non adeguato, l’Agenzia comunica l’impossibilità di effettuare accrediti in favore degli studenti, specificando i termini entro i quali gli stessi devono procedere a regolarizzazione. Nel caso in cui i termini decorrono inutilmente, si configura l’ipotesi di remissione del credito (ex art. 1236 c.c.) e, pertanto, essi perderanno definitivamente il diritto al credito.

Comma 4 – Sospensione dei pagamenti

Agli studenti che devono regolarizzare la propria posizione, nonché in attesa della conclusione di eventuali procedimenti di accertamento in atto, viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici in denaro fino a quando non producano la documentazione richiesta

ART. 17 CONTROLLI

L’ADISU Puglia è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 445/2000 attestanti le condizioni economiche e di merito rese dagli studenti interessati, nonché l’effettivo possesso dei requisiti generali necessari per l’accesso ai benefici.

Nell’espletamento dei controlli, l’Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità.

L’accertamento dei dati di merito/iscrizione interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le banche dati delle Università, degli Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale.

L’ADISU Puglia, con riferimento al “Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni rese dagli studenti e delle modalità di restituzione dei benefici indebitamente fruitti” approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21/06/2022, deliberazione n. 42, effettuerà un controllo approfondito sulle componenti dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l’Agenzia provvederà:

- ad inviare all’interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, laddove non siano ritenute idonee a risolvere la rilevata discordanza, l’Agenzia procederà con provvedimento amministrativo alla revoca dei benefici.

Il provvedimento finale di revoca, in base a quanto disciplinato nel Regolamento suddetto, comporta la restituzione della borsa di studio, nonché della quota in servizi, indebitamente percepiti.

I benefici e i servizi previsti dal presente bando, ottenuti in base a dichiarazioni che, a seguito degli accertamenti espletati dall’Agenzia, si rileveranno non veritieri, saranno revocati e recuperati, nonché sanzionati così come previsto nel citato Regolamento. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsivoglia beneficio dell’ADISU Puglia per l’intera durata della carriera formativa.



L'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 445/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti in un arco di tempo pari a cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici e, in caso di rilevata infrazione, procedere alla revoca dei benefici.

ART. 18 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Lo studente che in corso d'anno accademico sia a conoscenza di annullamento di esami o di convalida in tempi diversi da quelli dichiarati, ottenga una borsa di studio da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si laurei o si trasferisca ad altra sede, che, considerato fuori sede, cambi o perda il domicilio a titolo oneroso, deve darne comunicazione all'ADISU Puglia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 19 REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l'assegnazione delle provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di accedere ai servizi resi dall'ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata costantemente la Privacy sul sito web dell'agenzia www.adisupuglia.it, all'indirizzo:

<https://web.adisupuglia.it/privacy.html>

che si invita a leggere attentamente prima di accettare o rifiutare e, che ad ogni buon conto, si allega al presente bando per completa informazione.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

ALLEGATO A - TABELLA DEI COMUNI

Sede universitaria frequentata: BARI

Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Bari (comprese le località di Carbonara, Palese, Santo Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a Mare)	Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Barletta; Binetto; Bisceglie; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso; Casamassima; Cassano delle Murge; Cellamare; Gioia del Colle; Giovinazzo; Grumo Appula; Modugno; Mola di Bari; Molfetta; Monopoli; Noicattaro; Palo del Colle; Polignano a Mare; Rutigliano; Ruvo di Puglia; Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Terlizzi; Toritto; Trani; Turi; Triggiano; Valenzano.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: BRINDISI

Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Brindisi	Arnesano, Campi Salentina, Carovigno, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Guagnano, Latiano, Lecce, Grottaglie, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, Sandonaci, Squinzano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie, Mesagne, San Pietro Vernotico	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: FOGGIA

Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Foggia	Apricena; Ascoli Satriano; Barletta; Biccari; Candela; Carapelle; Castelluccio Dei Sauri; Lucera; Manfredonia; Ordona; Orta Nova; Pietramontecorvino; San Severo; Stornara; Stornarella; Torremaggiore; Troia; Zapponea; Cerignola	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.

Sede universitaria frequentata: LECCE – POLO URBANO

Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”



Lecce	Alezio, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carovigno, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Francavilla Fontana, Galatina, Galatone, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ostuni, Poggiardo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sandonaci, Sannicola, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Surbo, Torchiarolo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Zollino	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
-------	--	--

Sede universitaria frequentata: TARANTO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Taranto (comprese le località di Lama, San Vito, Talsano),	Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Martina Franca; Massafra; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Oria, Palagianello; Palagiano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano Di San Giuseppe; Sava; Statte, Torricella.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede

Eventuali altri Comuni in cui hanno sede i corsi saranno valutati caso per caso